LA SETTIMANA IN BREVE

Notizie

OPERAZIONI STRAORDINARIE

SCAMBI DI PARTECIPAZIONI - Operazioni domestiche - Conferimento di partecipazioni

FISCALE

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro autonomo - Compensi

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI

LAVORO

LAVORO SUBORDINATO - Retribuzione

Leggi In evidenza

info@bgsm.it – www.bgsm.it
Via F. Ferrucci, 57 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574/575795

Operazioni straordinarie

SCAMBI DI PARTECIPAZIONI

Operazioni domestiche - Conferimento di partecipazioni - Imputazione dell'apporto a patrimonio - Applicabilità del realizzo controllato - Scissione di partecipazioni e di ramo immobiliare - Assenza di abuso del diritto (risposta interpello Agenzia delle Entrate 16.11.2026 n. 217)

Con la risposta a interpello 16.11.2026 n. 217, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di realizzo controllato è applicabile agli apporti di partecipazioni a patrimonio netto, senza aumento di capitale sociale, anche se effettuati ai sensi dell'art. 177 co. 2-*bis* del TUIR.

Apporti di partecipazioni qualificate senza aumento di capitale sociale

Nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate, due soci intendono conferire, ai sensi dell'art. 177 co. 2-*bis* del TUIR, le partecipazioni qualificate detenute da ciascuno in due società (Alfa e Beta) a favore delle proprie *holding* unipersonali, previamente costituite, senza procedere a un aumento di capitale sociale, ma iscrivendo il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite esclusivamente in contropartita della "Riserva per versamenti in conto capitale".

Secondo l'Agenzia, tali conferimenti possono fruire del regime di realizzo controllato ex art. 177 co. 2-*bis* del TUIR, in quanto, come risulta dai chiarimenti forniti con le risposte a interpello nn. 9/2026 e 161/2026, l'applicazione del regime è consentita anche in ipotesi di apporto a riserva di patrimonio netto (senza aumento di capitale sociale) da parte di persone fisiche (non in regime di impresa), laddove si tratti di una mera riorganizzazione degli assetti partecipativi. Nel caso di specie, la società beneficiaria dell'apporto (ciascuna *holding* unipersonale) sarebbe già interamente partecipata dallo stesso soggetto conferente (ciascuno dei soci) prima dell'operazione, il quale, sebbene in maniera indiretta (ossia per il tramite della partecipazione totalitaria nella propria holding unipersonale), continuerebbe a mantenere il possesso, in pari misura, della partecipazione apportata.

Valutazione antiabuso

Tali conferimenti rappresentano la prima fase di una sequenza di operazioni finalizzate alla separazione dei rami familiari riconducibili ai due soci e alla separazione delle attività del gruppo (operativa, immobiliare e agricola). In particolare, è previsto che ai conferimenti delle partecipazioni direttamente detenute dai soci in Alfa (società operativa) e in Beta (società agricola) a favore delle *holding* unipersonali facciano seguito:

- la scissione parziale di Alfa a favore delle *holding* unipersonali dei soci avente a oggetto le partecipazioni da essa detenute in Beta e in Gamma (società immobiliare);

- la scissione parziale del ramo immobiliare di Alfa a favore di Gamma.

Per l'Agenzia, le operazioni prospettate, sia nelle singole fasi che nel loro complesso, non configurano un'ipotesi di abuso del diritto, in quanto non determinano vantaggi fiscali in contrasto con la *ratio* delle norme invocate o con i principi dell'ordinamento tributario.

art. 10 bis L. 27.7.2000 n. 212
art. 173 DPR 22.12.1986 n. 917
art. 177 co. 2 bis DPR 22.12.1986 n. 917
Risposta interpello Agenzia Entrate 16.11.2026 n. 217

Il Quotidiano del Commercialista del 17.11.2026 - **"Realizzo controllato senza aumento di capitale anche per partecipazioni qualificate conferite"** - *Sgattoni*

Guide Eutekne - Imposte Dirette - **"Abuso del diritto"** - *Alberti P. - Sgattoni C.*

Guide Eutekne - Imposte Dirette - **"Conferimenti - Conferimento di partecipazioni"** - *Sgattoni C.*

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Welfare aziendale - Definizione di familiari - Novità del DLgs. 148/2026 (c.d. correttivo Omnibus) - Effetto retroattivo - Dichiarazione integrativa (risposta interrogazione parlamentare 17.11.2026 n. 5-05998)

Con la risposta all'interrogazione parlamentare 17.11.2026 n. 5-05998, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso alcuni chiarimenti, relativi ai profili dichiarativi, in merito:

- alla nuova e più ampia definizione di "familiari" ex art. 12 del TUIR (introdotta dall'art. 1 del DLgs. 148/2026 - DLgs. c.d. correttivo Omnibus);

- all'impatto che tale nuova definizione assume ai fini dell'esclusione, dal reddito di lavoro dipendente, di somme e prestazioni legate al *welfare* aziendale, ai sensi dell'art. 51 co. 2 del TUIR.

Qualifica più ampia di "altri familiari" con decorrenza retroattiva

Intervenendo sulla definizione di "familiari" recata dall'art. 12 co. 4-ter primo periodo del TUIR, l'art. 1 del DLgs. 148/2026 ha eliminato, con riguardo alle "*altre persone elencate nell'art. 433 c.c.*", il riferimento alla convivenza con il contribuente o alla percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

A seguito di tale intervento normativo, dunque, sono da considerare "familiari" a norma dell'art. 12 del TUIR il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'art. 433 c.c. (come genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri).

Pertanto, con le modifiche disposte dall'art. 1 del DLgs. 148/2026, per gli "altri familiari" di cui all'art. 433 c.c. i requisiti della convivenza con il contribuente o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:

- non rilevano più per la qualifica generica di "familiare" ex art. 12 del TUIR;

- ma sono richiesti solo per la condizione di "familiare a carico" (unitamente al requisito reddituale di cui all' art. 12 co. 2 del TUIR).

Come esplicitato dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 148/2026, le novità normative ivi recate si applicano, con effetto retroattivo, a partire dal periodo d'imposta in corso al 20.12.2025, ossia dall'anno 2025 (e, dunque, con impatto sui modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026).

Esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle prestazioni legate al welfare aziendale

Le predette modifiche alla definizione di "familiare" assumono rilevanza, tra l'altro, con riguardo alle disposizioni che escludono dal reddito del lavoratore dipendente le somme, le opere, le prestazioni e i servizi correlati al *welfare* aziendale, ai sensi dell'art. 51 co. 2 lett. f), f-bis) e f-ter) del TUIR.

Dunque, adottando la più ampia definizione di "familiari" introdotta dall'art. 1 del DLgs. 148/2026 (efficace retroattivamente dal periodo d'imposta 2025), potrebbero risultare non tassabili in capo al lavoratore dipendente, in forza delle disposizioni sul *welfare* aziendale ex art. 51 co. 2 del TUIR, componenti considerate invece imponibili secondo la previgente definizione.

Dichiarazione integrativa per applicare la nuova qualifica di "altri familiari"

Benché le modifiche introdotte dall'art. 1 del DLgs. 148/2026 abbiano decorrenza retroattiva dal periodo d'imposta 2025, tale disposizione è entrata in vigore il 12.8.2026, quando era ormai decorso il termine del 16.3.2026 per il rilascio della Certificazione Unica 2026 (relativa all'anno 2025) da parte del sostituto d'imposta (datore di lavoro).

Richiamando tale circostanza, con la risposta all'interrogazione parlamentare 17.11.2026 n. 5-05998, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha precisato che, qualora il contribuente (lavoratore dipendente) abbia già presentato nei termini una dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2025 (modelli 730/2026 o REDDITI PF 2026) senza aver applicato la nuova definizione di "familiari", lo stesso potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa che tenga conto delle novità apportate dall'art. 1 del DLgs. 148/2026 per riscontrare le somme e le prestazioni escluse dal reddito in quanto relative al *welfare* aziendale, in modo da poter così recuperare la maggiore imposta trattenuta dal sostituto.

A seguito della dichiarazione integrativa, emergerà un credito che potrà essere, in alternativa:

- chiesto a rimborso;

- riportato in avanti e utilizzato nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo.

Disallineamento tra C.U. 2026 e dichiarazione - Rimedi

La C.U. 2026 (per l'anno 2025) è stata rilasciata dal datore entro il 16.3.2026, quando non era entrato ancora in vigore l'art. 1 del DLgs. 148/2026, recante la più ampia definizione di "altri familiari" con decorrenza retroattiva dal periodo d'imposta 2025.

Se tale nuova definizione assume rilevanza per il riscontro delle esclusioni dal reddito del lavoratore dipendente ex art. 51 co. 2 lett. f), f-bis) e f-ter) del TUIR, si verifica un disallineamento tra:

- i redditi di lavoro dipendente indicati dal datore (sostituto d'imposta) nella C.U. 2026 per l'anno 2025 (che non tiene conto della nuova definizione di "altri familiari");

- i minori redditi di lavoro dipendente indicati nella dichiarazione integrativa per l'anno 2025, dove invece è stata adottata la nuova e più ampia definizione di "altri familiari" per verificare le esclusioni dal reddito imponibile legate al *welfare* aziendale.

Eventuali rilievi che, in sede di controllo, dovessero emergere in relazione a tale disallineamento, potrebbero essere giustificati mediante un'attestazione del minore importo del reddito di lavoro dipendente, proveniente dal datore di lavoro.

In ogni caso, per evitare l'insorgere di tali rilievi, il sostituto d'imposta (datore) può, comunque, rilasciare al percipiente (lavoratore dipendente) e inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate (prima della presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente) una nuova C.U. 2026 "sostitutiva" di quella in precedenza trasmessa.

art. 1 DLgs. 7.8.2026 n. 148

art. 12 co. 4 ter DPR 22.12.1986 n. 917

art. 51 DPR 22.12.1986 n. 917

Interrogazione parlamentare 17.11.2026 n. 5-05998

Il Quotidiano del Commercialista del 19.11.2026 - **"Welfare aziendale per gli "altri familiari" con dichiarazione integrativa"** - *Magro*

Guide Eutekne - Imposte Dirette - **"Familiari a carico"** - *Negro M., Scappini L.*

Guide Eutekne - Imposte Dirette - **"Welfare aziendale"** - *Alberti P.*

Il Quotidiano del Commercialista del 13.6.2026 - **"Welfare aziendale per gli "altri familiari" anche senza convivenza"** - *Negro*

Il Quotidiano del Commercialista del 15.8.2026 - **"Non tassato il rimborso welfare delle spese RSA di familiare non convivente"** - *Alberti*

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro autonomo - Compensi - Differenziale da cessione di bonus edilizi - Istituzione del codice tributo (ris. Agenzia delle Entrate 13.11.2026 n. 45)

Con la ris. 13.11.2026 n. 45, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "4095" per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva sui differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta agevolativi, prevista dall'art. 54 co. 3-*quinquies* del TUIR.

Tassazione dei proventi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d'imposta

L'art. 3 co. 1 del DLgs. 148/2026 ha introdotto nell'art. 54 del TUIR i co. 3-*quater* e 3-*quinquies*, i quali disciplinano il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta.

In particolare, l'art. 54 co. 3-*quater* del TUIR stabilisce che i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi ai bonus edilizi di cui all'art. 121 co. 2 del DL 34/2020, costituiscono reddito di lavoro autonomo.

In caso di compensazione, i differenziali sono determinati con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta.

Applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%

Ai sensi del co. 3-*quinquies* dell'art. 54 del TUIR, i differenziali positivi di cui al precedente co. 3-*quater* sono soggetti a imposta sostitutiva, con la stessa aliquota prevista per l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del DLgs. 461/97 (pari al 26%), da corrispondere mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.

Sono esclusi i crediti d'imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, i quali concorrono alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta.

Decorrenza e disciplina transitoria

L'art. 3 co. 3 del DLgs. 148/2026 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai crediti d'imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 12.8.2026.

Tuttavia, gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi degli artt. 54 e ss. del TUIR possono applicare le suddette disposizioni ai crediti d'imposta acquistati già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024.

Versamento tramite modello F24

Per consentire ai soggetti interessati il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva, con la ris. n. 45/2026 è stato quindi istituito il codice tributo "4095". In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate solo nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" occorre indicare l'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA".

art. 3 DLgs. 7.8.2026 n. 148

art. 54 co. 3 quinquies DPR 22.12.1986 n. 917

Risoluzione Agenzia Entrate 13.11.2026 n. 45

Il Quotidiano del Commercialista del 14.11.2026 - **"Pronto il codice tributo per la sostitutiva sui differenziali da crediti d'imposta"** - *Redazione*

Italia Oggi del 14.11.2026, p. 26 - **"Professionisti, sostitutiva al via"** - *Poggiani F.G.*

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per il carburante degli autotrasportatori 2026 - Estensione alle spese sostenute dall'1.9.2026 al 5.10.2026 - Novità del DL 193/2026 - Presentazione delle istanze dal 19.11.2026 al 30.11.2026 (avviso MIT 17.11.2026)

Con il comunicato Min. Infrastrutture e trasporti 17.11.2026, sono stati definiti modalità e termini di presentazione delle istanze per accedere al credito d'imposta per il carburante delle imprese di autotrasporto ex art. 3 del DL 33/2026, esteso dall'art. 1 co. 2 del DL 193/2026 alle spese relative al periodo 1.9.2026 - 5.10.2026.

Determinazione dell'agevolazione

L'art. 3 del DL 33/2026, come modificato, da ultimo, dall'art. 1 del DL 193/2026, riconosce un credito d'imposta:

- alle imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività di trasporto di merci indicate all'art. 24-ter co. 2 lett. a), punti 1 e 3, del DLgs. 504/95;

- alle imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che operano nel settore dell'autotrasporto di persone indicate all'art. 24-ter co. 2 lett. b) del DLgs. 26.10.95 n. 504;

- alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla L. 11.8.2003 n. 218, in materia di noleggio di autobus con conducente.

Tali attività devono essere esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta nel periodo compreso tra l'1.9.2026 e il 5.10.2026 per l'acquisto di gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli nella

disponibilità dell'impresa rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Tale aiuto di Stato è concesso nel limite massimo stabilito dall'art. 1 co. 2 del DL 193/2026, vale a dire 60 milioni di euro.

Modalità e termini di presentazione delle istanze

Le istanze relative al credito d'imposta in commento possono essere presentate:

- dal 19.11.2026 alle ore 23:59 del 30.11.2026;

- esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'indirizzo: *http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it*.

Riconoscimento del credito d'imposta

Dopo la chiusura della piattaforma, qualora il totale risultante dalla somma dell'importo concedibile di tutte le richieste accolte superi il totale delle somme stanziate, il Ministero provvederà alla riparametrazione degli importi al tetto del medesimo stanziamento.

Tali importi, effettuate le verifiche previste dalla normativa, saranno registrati nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA).

Le imprese la cui richiesta sia stata accolta saranno inserite negli elenchi allegati ai decreti dirigenziali di concessione secondo l'ordine di invio delle istanze e avranno accreditato il credito d'imposta nel proprio cassetto fiscale, consultabile nell'area riservata del sito di Agenzia delle Entrate nella sezione "crediti agevolativi".

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta relativo alle spese del periodo 1.9.2026 - 5.10.2026, per espressa previsione, è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241;

- entro il 31.12.2027.

Il termine di utilizzo è quindi fissato al 31.12.2027 e non al 31.12.2026, a differenza di quanto previsto per il credito relativo ai mesi di marzo - agosto 2026, per cui la precedente finestra di accesso si è già conclusa.

art. 1 co. 2 DL 23.10.2026 n. 193
art. 3 DL 18.3.2026 n. 33
Comunicato Min. Infrastrutture e Trasporti 17.11.2026

Il Quotidiano del Commercialista del 18.11.2026 - **"Istanze per il tax credit autotrasportatori dal 1° settembre al 5 ottobre al via"** - *Alberti*

Guide Eutekne - Imposte Dirette - **"Autotrasportatori"** - *Alberti P.*

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Retribuzione - Ferie - Permessi retribuiti - Criteri di computo - Cassa integrazione guadagni - CCNL dell'industria metalmeccanica (Cass. 13.11.2026 n. 29046)

Con la sentenza 13.11.2026 n. 29046, la Cassazione si è pronunciata sui criteri di maturazione delle ferie e dei permessi retribuiti durante i periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), con particolare riferimento alla disciplina prevista dal CCNL dell'industria metalmeccanica.

Caso di specie

La controversia nasceva dal ricorso di alcuni lavoratori che avevano contestato il criterio adottato dalla società datrice di lavoro per il computo delle ferie e dei permessi maturati durante i periodi di CIGO, collocati tra marzo e dicembre 2020.

In particolare, la società aveva calcolato i ratei in proporzione alle sole ore di effettiva prestazione lavorativa, senza computare le giornate o le ore di sospensione e riduzione dell'attività conseguenti alla cassa integrazione. Diversamente, i lavoratori sostenevano che, ai sensi del CCNL dell'industria metalmeccanica - applicato al rapporto - in presenza di periodi di sospensione inframensile inferiori a 15 giorni e di prestazione

lavorativa superiore a tale soglia, il mese dovesse essere computato per intero.

La domanda dei dipendenti era stata accolta dal Tribunale, con decisione successivamente confermata dalla Corte d'Appello.

Decisione della Cassazione

A fronte delle pronunce delle Corti di merito, la datrice di lavoro aveva presentato ricorso in Cassazione, la quale, investita della vicenda, ne rigetta le censure.

Maturazione delle ferie

I giudici di legittimità richiamano in primo luogo il disposto di cui all'art. 10 del CCNL dell'industria metalmeccanica in forza del quale al lavoratore che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo feriale spetta, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo di tale periodo; la frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, a questi effetti, come mese intero. Diversamente dall'interpretazione sostenuta dalla datrice di lavoro, secondo cui tale criterio avrebbe natura eccezionale e sarebbe destinato a operare solo al momento dell'instaurazione o della cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la Corte ritiene che lo stesso possa operare anche durante le sospensioni inframensili conseguenti alla cassa integrazione.

La diversa interpretazione proposta dall'azienda non trova un adeguato fondamento nel testo contrattuale e produrrebbe una conseguenza non coerente con la funzione della soglia temporale stabilita dalle parti. Se infatti la frazione superiore a quindici giorni fosse considerata mese intero soltanto nel primo o nell'ultimo mese del rapporto, la clausola opererebbe in relazione alla mera durata formale del rapporto, ma non andrebbe applicata quando, durante un rapporto in corso, il lavoratore abbia prestato servizio per più di quindici giorni e sia stato sospeso per il residuo periodo a causa di una contrazione produttiva non imputabile alla sua volontà. In tal modo, la sospensione inframensile disposta nell'ambito dell'organizzazione produttiva avrebbe l'effetto di sostituire al criterio contrattuale del mese un criterio diverso, fondato sulle sole ore materialmente lavorate.

Invece, la clausola letta nel suo complesso individua una modalità uniforme per determinare il mese rilevante ai fini del rateo, senza distinguere, quanto all'arrotondamento, tra la frazione iniziale, la frazione finale e la sospensione inframensile del rapporto. In questa prospettiva, la sospensione della prestazione non determina necessariamente l'azzeramento degli istituti collegati al rapporto. Inoltre, spiega la Corte, quando la contrattazione collettiva stabilisce un criterio forfetario di computo, tale criterio va applicato senza introdurre una decurtazione non prevista dalle parti.

Pertanto, nei mesi in cui la prestazione sia stata resa per oltre 15 giorni e la sospensione sia rimasta inframensile, il datore non può calcolare il rateo sulle sole ore lavorate, disapplicando il criterio del mese intero previsto dal contratto collettivo.

Maturazione dei permessi

La Cassazione giunge ad analoghe conclusioni anche con riguardo ai permessi annui retribuiti, che l'art. 5 del CCNL dell'industria metalmeccanica riconosce "*in ragione di anno di servizio*", prevedendone la riduzione proporzionale per le frazioni di anno. Il riferimento all'anno di servizio individua il periodo di maturazione del diritto e non contiene una previsione secondo cui i permessi debbano essere calcolati esclusivamente sulla base delle ore di effettiva presenza. Inoltre, la clausola non stabilisce che la sospensione inframensile per CIG comporti la perdita del rateo relativo al mese nel quale il lavoratore abbia comunque prestato servizio per oltre quindici giorni. A fronte di ciò, la società non poteva ridurre automaticamente i permessi alle sole ore di lavoro effettivamente prestate, in assenza di una specifica previsione collettiva che imponesse tale criterio anche in caso di CIG inframensile.

art. 2109 c.c.

Il Quotidiano del Commercialista del 14.11.2026 - **"Ferie e permessi maturano anche durante la CIG inframensile"** - *Andreozzi*

Cass. Sez. Lavoro 13.11.2026 n. 29046

Guide Eutekne - Previdenza - **"Ammortizzatori sociali - Cassa Integrazione guadagni (CIG)"** - *Bonini P.*

Guide Eutekne - Lavoro - **"Ferie - Indennità per ferie non godute"** - *D'Amato F.*

Guide Eutekne - Lavoro - **"Ferie - Maturazione del diritto alle ferie"** - *Costa A.*

SETTORI PARTICOLARI

DELIBERA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 15.10.2026 N. 8

SETTORI PARTICOLARI

AUTOTRASPORTATORI - Albo nazionale degli autotrasportatori - Quote dovute per l'anno 2027

La presente deliberazione stabilisce l'ammontare delle quote da versare, per l'anno 2027, da parte delle persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2026, esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'apposito Albo nazionale degli autotrasportatori, al fine di coprire gli oneri per:

- il funzionamento del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per l'Albo degli autotrasportatori;

- la tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori.

Termine di versamento

Le suddette quote devono essere versate entro il 31.12.2026.

Modalità di pagamento

Il versamento della quota deve essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA, con le seguenti modalità alternative, entrambe attivabili nella apposita sezione "Pagamento Quote" presente sul sito www.alboautotrasporto.it, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata sezione:

- pagamento on-line, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti; l'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal prestatore scelto;

- pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalità differita; l'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede al pagamento con una delle modalità presentate da uno dei prestatori di servizi di pagamento (PSP), sia tramite canale fisico che virtuale.

L'utente può pagare una posizione debitoria per volta.

Imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano

Anche le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano devono effettuare il pagamento attraverso la piattaforma PagoPA secondo le modalità sopra descritte, fermo restando che la piattaforma consentirà il pagamento esclusivamente a favore della Provincia autonoma di Bolzano.

Prova dell'avvenuto pagamento

Le imprese di autotrasporto devono conservare la prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2027, ai fini degli eventuali controlli, esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

Sospensione dell'iscrizione all'Albo

Qualora l'impresa di autotrasporto non effettui il versamento della quota entro il suddetto termine del 31.12.2026, verrà disposta la relativa sospensione dell'iscrizione all'Albo.